

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

PREMESSE

Con l'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (nel seguito anche "PTPC"), la CRIAS istituita con Legge Regionale n. 50 del 27.12.1954, intende ottemperare a quanto disposto dai PNA, dalla L. 190/2012 in tema di anticorruzione e dal d.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza, così come modificati dal d.lgs. 97/2016, avendo particolare riguardo a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione con la Delibera n° 831 del 03.08.2016, oltre che agli Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate, e le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate dall'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

In ossequio a quanto indicato nel PNA 2016, il Programma per la trasparenza e l'integrità è stato sostituito da una specifica sezione nel presente PTPC (Sezione IV), che deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono, inoltre, anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

SEZIONE I

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

METODOLOGIA DI REDAZIONE E FINALITÀ DEL PTPC

Il Piano è volto alla implementazione ed allo sviluppo dei principi di legalità, correttezza e trasparenza con l'obiettivo primario di garantire alla CRIAS il presidio del processo di monitoraggio e verifica dell'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, in un'ottica del fenomeno più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, commessi, sia nell'interesse o a vantaggio della società, sia in suo danno che addirittura neutri.

Si pone, altresì, attenzione ad atti e comportamenti di "maladministration", che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.

Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione è frutto di un processo, conosciuto come "risk management", o di gestione del rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui ogni Amministrazione o Società a totale partecipazione pubblica, è potenzialmente, o concretamente, esposta e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso soggetto opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere trattato come parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione e deve essere finalizzato, in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'Ente, all'individuazione della totalità degli eventi rischiosi e all'identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

In quest'ottica, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione è lo strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzarsi con certezza, vigilando sull'effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

Il PTPC pertanto, quale piano di trattamento del rischio elaborato a valle del processo di valutazione, è un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione della CRIAS, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

L'obiettivo che il piano intende conseguire è rendere efficace il complesso delle azioni programmate anche a tutela della corretta gestione dell'ente e, con esso, prevenire anche i potenziali rischi di danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illeciti del personale.

La predisposizione del presente Piano è avvenuta ricostruendo il sistema dei principali processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Al fine di rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione della corruzione, la costruzione del Piano si è ispirata al processo di "risk management" sopra richiamato, avendo come riferimenti, le linee operative descritte dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal suo aggiornamento 2015 (determina ANAC n. 12 del 28/10/2015) e le best practice nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione.

Tale approccio è stato integrato con quello relativo ai sistemi normativi, che si fonda sui due seguenti principi:

a) il principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;

b) il principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità.

In coerenza con tali principi, sono stati formalizzati criteri, procedure, check-list e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza ed equità, per l'espletamento delle seguenti attività:

- identificare l'"organigramma dell'anticorruzione" ed avviare un processo di costruzione "partecipata" del Piano per la Prevenzione della

Corruzione;

- soddisfare i requisiti del Piano per la Prevenzione della Corruzione anche tramite il riferimento ai sistemi di controllo esistenti;
- gestire gli adempimenti ulteriori in tema di "anticorruzione" previsti dalla Legge 190/2012;
- costruire il Programma per la trasparenza e l'integrità;
- garantire la gestione dei rapporti con i soggetti e organi esterni previsti dalle norme "anticorruzione": ANAC e protocolli di legalità.

Le suddette attività, avviate e coordinate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito RPCT), hanno visto il coinvolgimento del Personale dipendente. I soggetti coinvolti, di volta in volta, nelle diverse attività hanno partecipato alla costruzione del Piano condividendo il percorso metodologico di seguito descritto:

I. Con riferimento alle nozioni acquisite nelle attività formative, è stata definita la metodologia per la mappatura del rischio e l'identificazione delle misure per la riduzione/gestione del rischio.

II. Successivamente, gli stessi soggetti presenti hanno delineato i processi relativi alle attività da essi svolte ed il grado di formalizzazione degli stessi.

III. Si è dunque proceduto a identificare il grado di sovrapposizione tra processi adottati in seno all'Ente e alle potenziali aree di rischio, partendo dalle aree obbligatorie previste dal PNA e considerando le modalità per identificare eventuali ulteriori aree.

IV. Si è proceduto, inoltre, a rilevare, anche tramite compilazione delle tabelle previste dal PNA, le informazioni in grado di definire gli indicatori di probabilità ed impatto.

DISCIPLINA NORMATIVA: LA LEGGE 190 DEL 2012 E L'INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Non vi è dubbio che negli ultimi anni si è assistito ad un massivo intervento da parte del legislatore italiano in materia anticorruzione. Ciò si è reso necessario in considerazione di forti fenomeni corruttivi e di una diffusa illegalità presenti nel nostro paese, unitamente alla necessità di uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione alcuni dei quali, peraltro, già ratificati dal nostro Paese.

Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali hanno, infatti, evidenziato l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione: a) ridurre le opportunità che possano ingenerare casi di corruzione; b) aumentare la capacità di accertamento dei casi di corruzione; c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In questo senso deve leggersi l'intervento normativo di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto - attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa - un sistema strutturale di interventi specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche.

In coerenza con l'azione intrapresa dal legislatore con la L. 190/12, è intervenuto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che ha regolato ed imposto un elevato standard di trasparenza nell'attività amministrativa di tutte le Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire la prevenzione della corruzione e di attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (denominato accesso civico); di sostenere il miglioramento delle performance; di migliorare l'"accountability" dei manager pubblici; di abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

In altri termini, si è voluto affermare e consolidare un nuovo concetto di "trasparenza" intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo perseguito con il nuovo decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e, al contempo, riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore ha inteso così definire nuovi sistemi di partecipazione e di collaborazione tra PA e cittadini e attivare una nuova forma di controllo sociale.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del decreto citato e della L. 190/2012, si rileva che l'art. 11 comma 2 del d.lgs. 33/2013 nella formulazione originaria sanciva per le società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni "limitatamente all'attività di pubblico interesse", l'applicazione delle sole disposizioni dell'art. 1 commi da 15 a 33 della L. 190/2012.

L'art. 24 bis del d.l. 90/2014, convertito con L. 114 dell'11 agosto 2014, ha di fatto esteso la cogenza della normativa in materia di trasparenza delle P.P.A.A. (D.lgs. 33/2013) "limitatamente all'attività di pubblico interesse ... agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte delle pubbliche amministrazioni..."

Il 23 giugno 2015 l'ANAC, rilevata la necessità di dare indicazioni chiare sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti e alle società predetti, ha depositato e reso pubblica la determinazione n. 8 del 17/06/2015 «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», che rappresenta il principale punto di riferimento per un Ente come CRIAS.

L'Autorità, a cui sono attribuite dal su citato d.l. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti, evidenzia che dal quadro normativo emerge l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tendenza ulteriormente rafforzata dai recenti interventi normativi che sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione.

La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

In quest'ottica, le linee guida ANAC incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrandone e sostituendone, laddove non compatibili, i contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

In particolare, con riferimento al richiamato art. 24 bis sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, le linee guida prevedono che la disciplina si applichi "anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione" nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni" e chiariscono specificatamente che, anche per gli enti a totale partecipazione pubblica "si applica la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni senza adattamenti".

C.R.I.A.S.

COMPITI, ATTIVITÀ E MISSION ISTITUZIONALE

La CRIAS è un Ente pubblico economico istituito con Legge Regionale che dal 1954 si occupa del sostegno dell'imprenditoria artigiana siciliana. Negli anni la CRIAS ha sviluppato un'attività, a favore delle imprese, per la concessione di finanziamenti agevolati destinati ad investimenti produttivi, alla formazione di scorte e/o materie prime ed alla copertura del fabbisogno finanziario di esercizio.

Le attività di predisposizione e di successiva attuazione del PTPC sono state svolte in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di settore.

In effetti, in coerenza con la sua peculiare natura di struttura di servizio per lo svolgimento di attività strumentali della Regione Siciliana e del ruolo ad essa attribuito nella concessione di agevolazioni, è tenuta nel perseguimento di finalità di interesse pubblico e, comunque, di carattere generale, al rispetto di una serie di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontologici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficacia, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. In particolare, mediante l'individuazione delle "aree d'attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello propone le seguenti finalità :

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della CRIAS nelle "aree d'attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla CRIAS in quanto, qualora anche l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la CRIAS intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale; consentire all'Ente, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle "aree d'attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Alla luce di quanto precede, punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati quali l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite:

I. la mappa delle "aree d'attività a rischio", vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la probabilità che siano commessi i reati;

II. la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;

III. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

IV. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

V. la verifica dei comportamenti, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

SEZIONE II

I SOGGETTI CHE CONCORRONO AL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La determina ANAC n. 12/2015 riporta come principio cardine l'imprescindibilità di un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. In quest'ottica di sistema, risulta necessario delineare i ruoli e le specifiche competenze dei soggetti che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di seguito definiti:

a. L'Organo di indirizzo: Il Consiglio di Amministrazione;

- b. Il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- c. I Dipendenti dell' Ente e i Collaboratori tutti;

IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo determinante nel sistema complessivo anticorruzione. Esso, infatti, costituisce l'organo di indirizzo politico-amministrativo cui competono le seguenti azioni:

- individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- partecipare consapevolmente al processo di formazione del Piano di prevenzione della corruzione e ai suoi aggiornamenti;
- prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione del Piano;
- adottare, su proposta del responsabile prevenzione corruzione, il Piano e i suoi aggiornamenti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";
- promuovere la cultura della legalità e i principi dell'etica pubblica;
- tutelare i sistemi di controllo e verifica gestionale e amministrativa;
- assicurare al sistema per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità adeguate condizioni operative e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Tra i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia di prevenzione e di repressione del fenomeno corruttivo, un ruolo fondamentale assume il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, per espressa previsione legislativa (art. 43 d.lgs. 33/2013) svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

Come espressamente indicato nella determina ANAC n. 12/2015, lo svolgimento delle funzioni di RPC deve avvenire in condizioni di indipendenza e di garanzia dall'Organo di indirizzo. Quest'ultimo deve altresì garantire l'adozione di misure dirette ad assicurare che il RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Il ruolo del "Responsabile", che deve essere supportato dagli altri soggetti interni coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, è delineato in modo puntuale dal legislatore che definisce anche i suoi compiti principali:

- elaborare la proposta di PTPC e dei relativi aggiornamenti, ove sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- svolgere stabilmente attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione ed elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi organizzativi. A tal fine, come previsto dal PNA, il Commissario ad acta ha nominato con Deliberazione del CdA n° 85 del 14.07.16 quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e successiva delibera n.130 con funzioni di Responsabile per la Trasparenza (di seguito Responsabile PCT) la Sig.ra Di Caro Gaetana.

IL RUOLO DEI REFERENTI

Gli organi con i quali il responsabile deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione, sono:

i Referenti per la prevenzione, che verranno identificati con apposito provvedimento a cura del Responsabile PCT, cui sono affidati specifici compiti di relazione e segnalazione.

Tutti i referenti, per l'area di rispettiva competenza, hanno il compito di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, e dell'autorità giudiziaria.

Adottano, infine, le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari e la sospensione, e rappresentano al Responsabile PCT l'opportunità e/o la necessità di procedere alla rotazione del personale.

I Referenti per la prevenzione, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, affinché quest'ultimo abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della CRIAS con particolare riferimento all'applicazione del PTPC e delle specifiche misure in esso descritte. Possono inoltre concorrere all'identificazione ed aggiornamento delle misure per la prevenzione della corruzione.

Entrambe le figure hanno, infine, l'obbligo di osservare le misure contenute nel presente Piano (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012).

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un Ente con riferimento al rischio, costituendo, appunto, lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi, oltre che a far emergere possibili eventi corruttivi.

In tale ottica, nel caso di rischio corruzione, si è ritenuto in primo luogo opportuno fare riferimento ad un concetto ampio di corruzione, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui nel corso dell'attività della società, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni ritenute rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, a vantaggio o meno della stessa o addirittura neutre.

Le valutazioni hanno così riguardato non solo le aree espressamente indicate dalla legge come a rischio di corruzione, ma anche le altre attività suscettibili di presentare rischi di integrità.

Sulla base di tali presupposti, il processo di gestione del rischio adottato dalla CRIAS si è svolto secondo le seguenti fasi:

1. analisi del contesto;
2. valutazione, per ciascun processo individuato, del rischio;
3. trattamento del rischio per ciascun processo, tramite l'individuazione delle azioni di prevenzione.

ANALISI DEL CONTESTO ED ELENCAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO

Al fine di acquisire le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della CRIAS per via delle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne, il Responsabile PCT ha operato con i responsabili delle strutture organizzative principali.

Per quanto riguarda l'analisi del contesto interno, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, è stata analizzata tutta l'attività svolta, in particolare attraverso la mappatura di tutti i macro processi.

Infatti, il percorso di costruzione del PTPC ed i contestuali percorsi formativi hanno permesso di sottoporre ad un primo esame l'intero complesso dei processi aziendali.

Tale attività di mappatura, c.d. di "risk assessment", è stata effettuata con riferimento ai processi aziendali, così come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal suo aggiornamento al fine di individuare quelle attività, all'interno della struttura organizzativa, in cui si possono celare o annidare con maggiore facilità i fatti e le condotte illecite.

Nello specifico, è stata svolta un'attività di rilevazione da parte del Responsabile PCT.

Sono stati effettuati incontri con i responsabili dei processi per conoscerne gli elementi peculiari e i principali flussi.

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni e società, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

- A. Area acquisizione e progressione del personale.
- B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture.
- C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Come riportato nell'aggiornamento del PNA, vengono denominate "aree generali", tutte quelle riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi che risultano, oltre alle "aree obbligatorie", quelle relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

Successivamente alla mappatura dei processi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, procederà ad effettuare la valutazione del rischio per ciascun processo mappato.

Per valutazione del rischio, si intende il processo di:

- identificazione degli eventi rischiosi;
- analisi del rischio;

- ponderazione del rischio.

L'attività di identificazione si caratterizza nella ricerca, nel riconoscimento e nell'indicazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo individuato o sua fase, considerando le specificità dei medesimi, il contesto esterno ed interno dell'Ente e le risorse coinvolte.

L'analisi del rischio ha come obiettivo quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi; ciò al fine di comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli. (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee); di definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi. Il processo di ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, tenendo conto degli obiettivi dell'Ente e del contesto in cui la stessa opera.

Come riportato nell'Aggiornamento del PNA, per comprendere le cause e il livello di rischio, si seguirà un approccio basato su:

- dati oggettivi (dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della Crias;
- ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici;
- procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile;
 - eventuali segnalazioni pervenute;
- dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, con interviste o focus group), al fine di reperire informazioni o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi.

In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai suoi aggiornamenti nel presente Piano verranno sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi emersi attraverso l'individuazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto, progettate e pianificate a seconda delle priorità rilevate in sede di valutazione degli eventi rischiosi e delle risorse a disposizione, tenendo conto della capacità reale della società di attuarle nella fase di controllo e di monitoraggio.

Le misure previste dal PNA e dal suo aggiornamento sono classificabili in "misure obbligatorie" (la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative) e "misure ulteriori" (eventuali misure aggiuntive inserite nei PTPC, individuate autonomamente da ciascuna amministrazione o ente, realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto); le misure sono inoltre distinte in "misure generali" (che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente) e "misure specifiche" (che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio).

Come specificato nel PNA, l'individuazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'individuazione e la valutazione della congruità delle misure verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per ciascuna misura verranno evidenziati:

- la tempistica di attuazione delle misure da attivare;
 - i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura;
 - gli indicatori di monitoraggio.
- Tale metodo di strutturazione delle misure e l'utilizzo degli indicatori rende possibile l'azione di monitoraggio del Piano (ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione), presupposto basilare per migliorarne in sede di aggiornamento la formalizzazione e l'efficacia.

SEZIONE III

MISURE GENERALI PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE

TRASPARENZA E INTEGRITÀ: PROGRAMMA TRIENNALE

La trasparenza è uno strumento volto ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle P.A., così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate in generale dalle stesse amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione che ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi. Mediante la legge 241/90 si modifica sostanzialmente il rapporto tra i cittadini e la P.A., l'arcaico sistema organizzativo delle istituzioni pubbliche basato sull'autoreferenzialità e l'inaccessibilità al mondo esterno.

Si garantisce, infatti, al cittadino il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento condizionando di fatto l'intera attività amministrativa che deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità agli atti sui quali la P.A. si basa per assumere una determinata posizione.

Si sancisce, inoltre, il diritto di accesso, inteso come potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, copia dei documenti amministrativi.

L'operazione trasparenza avviata nel giugno del 2008 attraverso la pubblicazione dei dati dirigenziali e degli incarichi in atto presso il Ministero della P.A. e Innovazione, si impone ancor meglio con la Legge 69/2009 ove tutte le P.A. debbono rendere note, attraverso i propri siti internet, informazioni relative ai dirigenti (C.V., dati retributivi, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

La prima affermazione della pubblicità come esemplificazione della trasparenza è il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione di una delega di riforma della P.A. data al governo con la legge 15/2009. Nel Decreto 150 (c.d. Decreto Brunetta), la trasparenza diventa un principio amministrativo di "accessibilità totale".

Con la approvazione della Legge 190 del 2012 viene istituito il primo vero provvedimento di riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e vengono introdotte alcune sanzioni per il mancato rispetto di quei vincoli. La trasparenza ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che, naturale completamento della Legge 190/2012 sulla repressione della corruzione, organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi e esplicitando il significato della trasparenza quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Il D.Lgs. n. 33/2013, intendendo per trasparenza proprio "l'accessibilità per via telematica, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l'operato della società", si volge ad assicurare l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. e, attraverso le Deliberazioni ed indicazioni dell'ANAC anche delle società controllate da Enti Pubblici.

Tale decreto ha introdotto, inoltre, l'istituto "dell'accesso civico" che prevede l'obbligo per i destinatari di tali disposizioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi qualora ne sia stata omessa la loro pubblicazione.

In tale contesto, così come prescritto dalla normativa vigente, per l'attuazione della disciplina della trasparenza è prevista l'adozione di uno strumento, il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), di cui la presente sottosezione del Piano anticorruzione ne costituisce espressione.

Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del P.T.T.I. sono disciplinate dalle delibere ANAC, n. 105/2010, n. 2/2012 e da ultimo dalla delibera n. 50/2013. Il Programma per la trasparenza ha validità triennale, è adottato entro le medesime tempistiche e con le stesse modalità previste dal Piano anticorruzione ed è soggetto ad aggiornamento annuale da parte dell'Organo Amministrativo, su proposta del Responsabile per la trasparenza.

La CRIAS ha già profuso un impegno sul piano, dell'informazione e della trasparenza per garantire la massima conoscenza e diffusione delle attività, degli atti e dei provvedimenti.

In tal senso, nell'attivare un'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", sta provvedendo ad aggiornare tutti i dati secondo i dettami e le informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, con la periodicità richiesta dalla normativa vigente e, comunque, in base al principio della tempestività.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni sulla trasparenza al fine di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell'intera collettività; dall'altro evidenzia il raggiungimento degli obiettivi da parte della società stessa.

PERCORSO METODOLOGICO E ORGANIGRAMMA DELLA TRASPARENZA

Per consentire un'applicata metodologia sui dettami normativi della trasparenza il Responsabile della trasparenza (RT) svolgerà presso gli Uffici delle diverse unità operative, con i rispettivi soggetti apicali, un'attività di formazione illustrativa della struttura della sezione del sito internet aziendale "Amministrazione Trasparente", evidenziando per quali specifiche sottosezioni fosse richiesto un contributo in virtù del ruolo rivestito.

Sarà richiesto ai suddetti soggetti di esibire i documenti che rispondono alle richieste di legge o, in alternativa, i documenti dai quali desumere le informazioni da pubblicare. Verranno, inoltre, illustrate le specifiche responsabilità in relazione alla pubblicazione degli atti, nonché la responsabilità del RT rispetto alla vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di legge.

Si analizzeranno le possibili alternative, tecnico-informatiche e organizzative, per la corretta gestione e tempistica della pubblicazione dei dati e documenti, anche mediante la definizione di uno specifico sistema di "alert".

Si procederà quindi alle seguenti fasi:

- Identificazione degli specifici documenti e/o informazioni da pubblicare da parte di ogni Organo o Direzione organizzativa, nonché degli strumenti tecnici e organizzativi finalizzati a consentire la corretta implementazione degli obblighi in materia di trasparenza.

Il principale soggetto coinvolto nell'attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e tempestività, è il Responsabile della Trasparenza, che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione e i cui compiti sono i seguenti:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'Organo amministrativo e agli altri organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge idonei a prevenire il rischio di corruzione nelle aree a maggior rischio;

Il Responsabile della trasparenza potrà avvalersi, inoltre, di una serie di referenti all'interno della Ente (generalmente coincidenti con i Responsabili delle U.O.), meglio definiti nel paragrafo successivo, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e all'aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, come già menzionato, è stata predisposta nel sito istituzionale, la sezione "Amministrazione trasparente", contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previste dal citato decreto. Il Responsabile della trasparenza, nell'adempimento di tale prescrizione normativa, procederà ad una prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti dell'attività (quali i dati ex art. 1, c. 32 della l. 190/2012) o concernenti il vertice aziendale o l'organizzazione (quali possono essere i dati di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013) e successivamente, alla pubblicazione delle ulteriori informazioni per le quali è previsto uno specifico obbligo di legge al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla normativa vigente. Per le sezioni ritenute, da un punto di vista soggettivo, non di pertinenza di CRIAS, in quanto per loro natura non concernono le attività dell'Ente ovvero esulano dalla sua competenza, si darà atto che l'obbligo di pubblicazione non è applicabile.

I dati e le informazioni saranno pubblicati nel rispetto del principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di eventuali ricorsi.

La pubblicazione dei dati è effettuata di norma entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento relativo all'atto oggetto di pubblicazione.

Il principio generale della trasparenza inteso come "accessibilità totale" implica che i destinatari di tali disposizioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie nel pieno rispetto dei termini prescritti per legge.

MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza trimestrale (o con possibilità di rimodulazione semestrale).

Il Responsabile della Trasparenza metterà in atto le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche interne.

MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto (distinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990).

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Ente.

La CRIAS, al fine di consentire ai cittadini l'effettivo esercizio di tale istituto, pubblicherà nella sezione "Amministrazione trasparente" le modalità e gli indirizzi di posta ordinaria, elettronica e PEC cui inoltrare le richieste di accesso.

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza di CRIAS, qualora la stessa ne abbia omesso la pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico ed è tenuto a controllare ed assicurare la sua regolare attuazione.

Nello specifico, il Responsabile della Trasparenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza dell'obbligo, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, in apposita sottosezione di "Amministrazione Trasparente", del dato omesso e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto. Qualora invece l'informazione o il dato è già pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'ente o dalla formazione del silenzio. La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

Per quanto attiene le iniziative e gli strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del presente Programma, il PTTI è diffuso ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito internet.

CODICE ETICO

A tale iniziativa, si affianca l'emanazione nell'ambito dell'assetto organizzativo del Codice Etico, nella convinzione che l'adozione di tale Modello, possa costituire, come in effetti costituisce, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di CRIAS, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa al termine dell'incarico.

E' previsto, tramite appositi provvedimenti di organizzazione del Responsabile del PCT, lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per i dipendenti neo incaricati e per i neo responsabili degli uffici e dei procedimenti.

Per il personale dirigenziale, eventualmente nominato, addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico deve essere legata al mandato del Consiglio di Amministrazione.

La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarate infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa. Nella delibera di nomina, qualora non si applichi la rotazione, dovrà essere espressamente motivata l'infungibilità.

Per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.

La CRIAS ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza.

Le DD.SS., ove interessati dal dipendente, devono essere opportunamente informate dei suddetti criteri di rotazione.

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, devono comunque curare gli interessi dell'ente rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione.

LE SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)

Il dipendente che riferisce al proprio responsabile di posizione organizzativa sovraordinato condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le segnalazioni saranno valutate dal responsabile e qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico della Direzione presso cui presta servizio il dipendente che potrebbe essere coinvolto; il responsabile procederà quindi con le modalità sopra descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto

alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve informare prontamente dell'accaduto il Responsabile di prevenzione della corruzione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

Quest'ultimo valuterà se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione, in modo che lo stesso soggetto valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- al Presidente e/o al Rappresentante legale della CRIAS, che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

INFORMATIVE TRA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ORGANO AMMINISTRATIVO

La legge n. 190/12 prescrive che il PTPC preveda, con particolare riguardo alle attività a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile PCT.

Pertanto, coloro che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento che rientri nell'art. 7 del d.lgs. 33/2013 devono darne informazione al predetto Responsabile PCT.

In ogni caso, a quest'ultimo le competenti strutture amministrative devono comunicare, anche cumulativamente e con cadenza al minimo semestrale, le informazioni necessarie su tali provvedimenti adottati.

L'informativa deve contenere gli elementi necessari a consentire al Responsabile PCT di:

- verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati;
- monitorare i rapporti tra l'ente ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti.

SISTEMA DISCIPLINARE

Oltre alle sanzioni di cui alla legge 190/2012, sono da considerare anche quelle previste nel sistema sanzionatorio aziendale, nonché, in tema di corruzione, quelle contemplate dal Codice Penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319- quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-bis, traffici di influenze illecite) e dal Codice Civile (art. 2635, corruzione fra privati).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito d'un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

SUPPORTO RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE

Per quanto attiene alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento del sistema anticorruzione, il Responsabile PCT deve prevedere le modalità di gestione delle risorse idonee ad impedire la commissione dei reati.

Come ribadito dalla determina ANAC n. 12/2015, l'interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPC. Occorre che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

Il Responsabile PCT, consapevole dell'esigenza di disporre di una struttura organizzativa a supporto, dedicata al presidio dell'attuazione del Piano e delle politiche di sviluppo ad esso conseguenti, predispone proprio atto di proposta deliberativa, attraverso il quale individua e definisce le esigenze di personale e le professionalità da assegnare, quali misure organizzative necessarie per la gestione e il monitoraggio del Piano.

Per il supporto specialistico alle attività di previsione del Piano e per la sua gestione e mantenimento, potranno essere coinvolti professionisti da incaricare su richiesta del Responsabile PCT.

Per quanto attiene alle risorse strumentali e finanziarie, il Responsabile predispone appositi atti di proposte di deliberazione all'Organo di indirizzo per l'approvazione delle spese, quali misure necessarie per la gestione e il monitoraggio del Piano.

SEZIONE IV

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO ATTUAZIONE DELLE MISURE ED OBBLIGHI FORMATIVI

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il monitoraggio sulla tenuta ed adeguatezza del Piano e sull'attuazione delle misure in esso previste viene attuato da parte del Responsabile PCT.

In particolare questi provvede a svolgere:

- Monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle specifiche misure in esso previste sulla base del percorso di valutazione del rischio e dei relativi indicatori:
- Adozione delle misure/azioni previste nelle Schede di rischio
- Verifiche e controlli a campione sulle ulteriori misure quali ad esempio il dovere di astensione in caso di conflitto di interesse, nonché confluenza dei controlli sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPI.
- Verifiche e controlli semestrali sulla veridicità dei flussi di informazioni al Responsabile PCT con riferimento agli indicatori di rischio esplicitati nelle Schede di rischio (es. numero affidamenti diretti e ammontare complessivo).
- Monitoraggio almeno annuale sulla generale tenuta del Piano in termini di identificazione delle aree sensibili e strategie per la gestione del rischio in tali aree. Per la valutazione dell'efficacia delle misure verranno adottati degli strumenti che terranno conto dei seguenti parametri:
 - Analisi delle variazioni nell'organizzazione dell'Ente
 - Analisi delle segnalazioni ricevute dal Responsabile PCT
 - Analisi dei dati derivanti dagli indicatori di rischio, da valutarsi sulla base delle serie storiche degli ultimi tre anni nonché dal grado di raggiungimento delle azioni previste nelle Schede di rischio
 - Analisi di eventuali contestazioni riguardanti CRIAS
- Eventuali analisi derivanti dall'attività di mappatura esterna o da informazioni sul contesto esterno.

Il conseguente aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale e riguarda i contenuti di seguito indicati:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;
- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;
- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile PCT.

L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute rilevanti dal Responsabile PCT.

Contestualmente, per quanto attiene al monitoraggio delle misure, è in fase di predisposizione uno strumento di programmazione operativa che garantisca al Responsabile PCT il controllo ed il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure stesse attraverso l'analisi degli indicatori associati a ciascuna misura.

Ai sensi dell'art. 1, c. 14, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione.

La Relazione viene trasmessa all'Organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tale documento, con le modalità previste da ANAC, contiene la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione e nella Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del PTPC e le eventuali proposte di modifica.

Qualora l'Organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

FORMAZIONE

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, già dal 2017 sono stati previsti specifici protocolli diretti a programmare un'adeguata attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (nel rispetto delle norme in ambito privacy e compliance).

Per quanto concerne le attività programmate per l'anno 2021, a seguito dell'adozione del PTPC, è previsto lo svolgimento di attività di formazione finalizzata a "restituire" ai soggetti coinvolti nella costruzione del Piano i risultati di tale attività e le misure in concreto identificate da CRIAS.

Tali attività formative saranno naturalmente estese a tutti i destinatari delle misure in quanto operanti nei settori "a rischio".

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Gaetana Di Caro F.to